

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di pace di Torino
I Sezione

Sentenza N. _____
Spediz. il _____
Deposita il _____
Rg. N. _____
Cron. N. _____
Rep. N. _____

ESENTE
EX ART. 23 L. 689/84

nella persona della Dott.ssa Carla Boschiglia ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ di R.G.
residente in

elettivamente domiciliato presso **Alessandria**

Globoconsumatori Onlus in Alessandria Via Cremona 6

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

Contro

COMUNE DI MONCALIERI, rappresentato dal _____

dirigente Comandante del Corpo di polizia Locale di
Moncalieri con delega del sindaco

PARTE RESISTENTE

Oggetto : ricorso in opposizione ai verbali n. V/ _____ /2017 del
8.09.2017 e n. _____ del 6.09.2017

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: chiede l'annullamento dei verbali;

per l'amministrazione: chiede il rigetto del ricorso

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso pervenuto in data 8.01.2018 il _____
proponeva opposizione avverso i verbali in oggetto con i quali veniva
contestata la violazione dell'art. 41 (rif art. 146) C.d.S. per mancata
osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale



all'intersezione semaforizzata. Il verbale non veniva immediatamente contestato, poiché accertata da apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni.

Parte ricorrente lamentava l'inattendibilità del funzionamento dell'apparecchiatura perché non sottoposta a taratura; l'insufficiente tempo intercorrente tra la luce gialla e quella rossa; il mancato presidio della polizia Locale e l'illegittimità del segnale di avvertimento della rilevazione automatica.

Con decreto questo giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti, ordinando al Comune di Moncalieri, di depositare in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Parte resistente costituiva con comparsa di costituzione e allegati documenti chiedendo il rigetto del ricorso

All'udienza compariva un delegato della parte ricorrente, per parte resistente il funzionario delegato.

Parte ricorrente richiamava il ricorso contestava il provvedimento del Ministero dei Trasporti che non costituiva omologazione che deve essere rilasciata dal Mise e non dal Mit. Parte resistente si richiamava alla comparsa costitutiva ritenendo correttamente omologato l'impianto. La causa veniva rinviata per la discussione.

Il G.d.P., analizzata la narrativa in atti, esaminata la documentazione prodotta, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione appare fondata e può essere accolta.



Il verbale impugnato si limita ad imputare al ricorrente il mancato rispetto della segnaletica orizzontale, senza precisare nello specifico, quale prescrizione della segnaletica orizzontale presente in loco sarebbe stata violata.

Nelle fotografie prodotte in giudizio dalla P.A. si vedono la striscia di arresto, la striscia singola a delimitazione della corsia e la doppia striscia a delimitazione del senso di marcia. Le riprese eseguite dall'apparecchio utilizzato per l'accertamento della condotta contestata non consentono di accertare quale tipo di segnaletica orizzontale non sia stata rispettata.

L'art. 201 c. 1 C.d.S. dispone che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve essere notificato al trasgressore.

In difetto di estremi precisi e dettagliati della violazione si ritiene di dovere accogliere il ricorso e annullare il verbale impugnato e delle sanzioni ivi riportate. Risulta in ogni caso dalla documentazione prodotta che l'impianto è adibito al controllo elettronico delle infrazioni semaforiche e pertanto esclude l'accertamento di altre violazioni. Infatti come risulta dalla comparsa costitutiva della parte resistente il Decreto di approvazione n. 1929 del 3.04.2013 specifica all'art. 1 che "è approvato il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato PARVC, L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art. 146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla



prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale utente nella versione aggiornata.

Tanto premesso i verbali in oggetto devono essere annullati.

In considerazione della materia trattata le spese di giudizio vengono compensate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 1.09.2011 n. 150 così

provvede:

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza

- Accoglie il ricorso;
- Compensa le spese .

Così deciso in Torino il 19.11.2019

Passaggio in cancelleria in data 25.11.2019

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Carla Boschiglia)

Franca BARRA
CANCELLIERE



Franca BARRA
CANCELLIERE